DELLA LEGISLAZIONE

E DEL

FORO NAPOLETANO

SOTTO L'AUGUSTA DINASTIA

DEI BORBONI

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO
Salita Magnocavallo n. 66, p. p.
1858

PARTE PRIMA

LEGISLAZIONE

Come ogni altra parte dell'Europa, le Due Sicilie anch'esse, dopo la distruzione della civiltà romana, avean veduto, ad ogni cangiamento di dominazione, una ondata di nuove leggi sovrapporsi alle precedenti; e quando nel 1734 CARLO BORBONE fondava la Dinastia, la legislazione del paese poteva rassomigliarsi ad un ammasso di stratificazioni di epoche e regni diversi. Era questo un male; ma non bisogna dimenticare, che tutta Europa trovavasi nello stato medesimo; che non dissimile era quello della Francia; e che anche adesso, in questi tempi così avanzati di civiltà, non è certamente altro o diverso lo stato dell' Inghilterra.

CARLO III. vide immediatamente la necessità di una riforma legislativa, e di una codificazione novella. Ma con quella prudente saggezza che distingue il sistema governativo dell'Augusta Dinastia, ben comprese che le leggi veramente utili non sono quelle, che sorgono improvvise ad imporsi, come una conquista, sui popoli, il cui stato e costumi non si trovino a quelle apparecchiati. Cominciare pertanto dall' aprire il campo agli studii dei migliori ingegni circa la necessità dei miglioramenti legislativi, e favorirli; attuare giorno per giorno, ed in dettaglio, ora in questa parte del diritto, ora in quella, i cangiamenti e le modifiche opportune, secondo il progressivo sviluppo della civiltà, ed in armonica proporzione con esso ; mettere tutto questo alla portata di ogni intelligenza ; coronar quindi l' opera con un codice novello da pubblicarsi quando i costumi e lo stato delle popolazioni si fossero trovati apparecchiati; ecco il progamma che in fatto di legislazione CARLO III. propose a sè medesimo, che dopo lui FERDINANDO I. continuò; e che era prossimo a compiersi quando l' 89 apparve a gittar l' allarme in Europa ; e gli anni successivi sursero a spargervi la costernazione, e l'orrore; ed i turbini delle rivoluzioni, e le bufere delle guerre arrestarono e distrussero ogni nostro tranquillo progresso.

Gli studii legislativi si favorirono ; e chi non sa che Filangieri esordiva col trattato della *necessità di obbligare i giudici a motivare le sentenze,* e finiva con la *Scienza della legislazione ;* e Pagano scriveva sul sistema delle prove nei giudizii penali ; e Simonetti colle sue classiche consulte, e Dragonetti, e Melchiorre Delfico, e Vivenzio, e Martucci colle varie loro monografie, or sopra un punto, or sopra un altro delle patrie leg-

gi portavano il lume della sapienza, eccitando la scintilla della discussione?

Giorno per giorno ed in dettaglio si apportavano gli opportuni miglioramenti alle varie parti del dritto. Non può questo scritto essere la storia dei progressivi mutamenti che dal 1734 in poi le antiche leggi subirono cogli editti e coi dispacci di CARLO e di FERDINANDO. Qui basterà ricordare come, seguendosi il legittimo bisogno dei tempi posto in luce da Filangieri, si obbligavano i giudici a motivar le sentenze; e come queste, non meno che gli editti, ed i dispacci si scrissero in italiano, e si diffusero, ed a portata di tutte le intelligenze si misero. Non bisogna però passare sotto silenzio, che mentre in Europa tutta non vi era idea o istituzione alcuna di sistema ipotecario, e di pubblicità del medesimo, il nostro regno lo avea colla istituzione del grande Archivio, e la insinuazione e registrazione in esso de' contratti di vendita, e di ipoteca; il qual sistema dalla capitale, e dalle provincie suburbane si andava estendendo alle più lontane. Frattanto poneasi mano alla compilazione del nuovo Codice che dovea portare il nome dell' Augusto Fondatore della Dinastia.— Che gli stranieri potessero ignorare questo tratto storico del nostro paese, non ci reca meraviglia; comunque giustamente ci debbano scandalizzare coloro, i quali, per aver solo fatto una visita passaggiera a queste nostre contrade, nella ignoranza dei fatti nostri, e della nostra storia, e nella coscienza di ignorarli, han creduto di elevarsi a nostri censori, mentre han finito col rendersi, per la ignoranza in cui erano, nostri calunniatori. Ma quale studente di legge non ha inteso dal suo maestro, e quale professore non ha fatto ai suoi scolari un cenno

della compilazione del *Codice Carolino*; alla quale avean preso parte i migliori ingegni ed i giureconsulti maggiori del nostro paese; che si era compiuto, ed in pochi esemplari, come progetto, si era anche stampato, quando sopraggiunse l' uragano rivoluzionario?

Se il decennio, e gli avvenimenti che lo prepararono non fossero stati, avremmo noi dunque avuto un Codice fatto per noi e dai nostri. Il decennio ce ne diede un altro. Quale merito gli si debbe per ciò? Non scrivendo noi un trattato di legislazione, non entreremo nel paragone del Codice francese con quello che la sapienza dei nostri Sovrani, ed il senno dei nostri giureconsulti ci aveano approntato; e molto meno ci impegneremo nel dimostrare quanta parte della gloria tributata al Codice civile francese, allora datoci, spettasse al diritto romano, dal quale in sostanza fu tratto; e quanta parte degli incensi bruciati sull'altare dei nomi che presiedettero, ed onorarono quel lavoro, fosse dovuta alle ombre di Pothier, e di Domat, e di D'Aguesseau, cioè di que' sommi giureconsulti che la Francia avea avuti senza bisogno di rivoluzioni, e che fioriti, anche colà, sotto l'ombra proteggitrice del Trono di S. Luigi, aveano nelle immortali loro opere preparato il disegno ed i materiali, che si vollero poi attribuire a coloro che rovesciarono quel trono; i quali in ciò non fecero che darsi il merito di tutto quello che trovavasi apparecchiato.

Sia qualunque la vera sua origine, e ne spettasse a chiunque l' onore, non esitiamo a riconoscere il merito del *Codice Civile*. Ma quale fu il merito del decennio nel portarcerlo? Esso non ci diede un' opera del suo genio; ma la traduzione dell'ope-

ra altrui ; e neppure la traduzione fu sua, perchè già era stata fatta in Milano. Nè ci fu dato come beneficio che il governo decennale avesse pensato e maturato per noi ; ma ci venne come ordine di Conquistatore al Comandante di province conquistate, e come necessità, pei popoli vinti, di adottare le leggi ed i costumi dei vincitori.

E con quella traduzione del Codice civile che cosa in sostanza avemmo di nuovo ? Tutto ciò che riferiscesi al comune degli affari e dei rapporti civili dei popoli fra loro, era già nel diritto romano, che CARLO e FERDINANDO avean fatto prevalere anche nei costumi. Il decennio non ci portò di nuovo che i registri dello stato civile, il matrimonio ridotto a contratto risolubile civilmente, ed il sistema ipotecario.

Il sistema ipotecario, in quanto ai principii del diritto era nella legislazione romana ; ed in quanto all'organizzazione della pubblicità, già, primi in Europa, i nostri Re ce l'avean data con *l'insinuazione nell'Archivio Generale.*

Lo stato civile, questa istituzione di cui riconosciamo l'utilità, non esisteva forse ne' libri parrocchiali? La civiltà romana non ebbe un sistema positivo ed organizzato, che prendesse atto della nascita, dei matrimonii, e della morte; di questi principali trai fatti solenni della vita del cittadino. La irruzione barbarica disperse fin l' idea di questo bisogno. Nella barbarie universale fu prima la Chiesa, quella fiaccola divina che riaccese lo spento fuoco della civiltà vera, e che ora la civiltà falsa e corrotta vorrebbe spegnere; fu prima la Chiesa che riconobbe quel bisogno, e nella incapacità e difetto della potestà laica tolse quel carico di civiltà. I registri parrocchiali furono un beneficio che la società

dovette alla Chiesa; e di cui il corso di più secoli avea mostrato la sufficienza.

Non fu male che il poter civile avesse voluto in seguito riconoscere questo suo obbligo, e prenderne la cura ed il carico, istituendo i registri dello stato civile. Ma quando ci si fa l'apoteosi di questo stupendo ritrovato del genio della civiltà moderna, ci dovrà esser permesso ricordare come questo trovato in sostanza non è suo; e come, non per bisogno che ve ne fosse, ma per separar sempre più l'uomo dalla Chiesa, l'ateismo del secolo decimonono convertì i libri parrocchiali in registri del municipio.

Che fece poi quel Codice civile del *matrimonio*? Ne fece un contratto risolubile civilmente.

Questo fatto può essere elevato a gloria del governo, che ne fu l'autore, solamente da coloro, nella mente dei quali è l'ateismo, e nei cuori l'odio del Cristianesimo. Ciò si comprende da ognuno. Ma che, nello scopo di accreditare il decennio agli occhi di popolazioni profondamente cristiane, si glorifichi un fatto simile, è certo una follìa.

Sì, il decennio disse alle nostre popolazioni, nel suo codice civile, che per congiungersi in matrimonio non avean bisogno del Sagramento e della Chiesa. — Sì, il decennio disse loro, che sempre che avessero voluto sciogliersi per tornare in libertà, a saggiare nuovi coniugi, lo potevano agevolmente fare.

Ma questo linguaggio trovò eco presso di noi? I nostri matrimonii non continuarono forse ad esser santificati dalla Chiesa; e noi non continuammo forse a porre la dignità delle nostre spose, l'onore delle nostre case, il destino dei nostri figli, sotto la

guarentigia venerata del Sagramento? E se infermità di nostra natura, o perversità di esempii e di suggestioni avesse sollecitate le nostre passioni a profittare del Codice civile, chi di noi se ne valse? chi di noi non respinse la separazione permessa dagli uomini colla santa indissolubilità di quel che Dio avea congiunto?

Ritornò nel 1815 il Governo della restaurata Augusta Dinastia. Esso si affrettò a ridonare al matrimonio, a questa pietra angolare delle nostre famiglie, il suo sacro carattere, armonizzandolo sapientemente colle forme dello stato civile. Invano l'ateismo beffardo di taluno ha preteso gittare il ridicolo su questa armonica combinazione dell' atto sagramentale col civile, chiamandolo garbuglio dei due riti, dichiarandolo difficile a compiersi appuntino, e qualificandolo per facile a travolgere ad ogni più lieve mancamento di formalità il matrimonio in concubinato, e far bastarda la prole.—Queste scurrilità meritano esse una risposta seria? Quaranta anni di prova han fatto vedere se l'adempimento delle formalità ecclesiastiche rendesse ovver no difficile la celebrazione dei matrimonii, e se con faciltà i matrimonii son divenuti concubinato. La tranquilla coscienza delle popolazioni ha fatto vedere, se ciò era ovver no nei nostri bisogni e nelle nostre convizioni.

Fu conservato il Codice civile; e questo fu un atto di sapienza e moderazione governativa, e di quella superiorità di animo che guarda le cose in se medesime, e fa sempre astrazione da ogni personalità.

Si è voluto gittar da taluno il ridicolo anche su questo tratto nobile e generoso della Restaurazione, insinuando che dei puerili cangiamenti di parole vi si fossero introdotti. Ma

siccome ne' primi articoli leggonsi quelle parole appunto che si dicon mutate *(cittadino, nazionale, diritti civili, diritti politici)* l' asserzione non assume neppure la importanza della calunnia, rimanendo in vece nella futile bassezza della scurrilità.

Si rimprovera al Governo della restaurazione la ripristinazione dei majoraschi. Ma la legge de' 21 dicembre 1809 su questa materia, il decreto ed il regolamento dei 10 gennaio e 16 febbraio 1810 sullo stesso oggetto, non furono forse l'opera del decennio ? Del resto coloro i quali hanno detto essersi per via dei maggiorati inteso di ripristinare i fedecommessi, mostrano evidentemente di non saper le disposizioni sul proposito comprese nelle leggi civili. Imperciocchè la mente del legislatore nello istituire i maioraschi è stato appunto quello di rifermare, non già di abolire il divieto dei fedecommessi; sol che, per mantenere il lustro, e l'agiatezza di qualche nobile ed opulenta famiglia, si è consentita questa maniera di disposizione, da toccare una parte del patrimonio, e da subordinarsi a certe formalità necessarie e financo all'assenso del Re, per renderne assai ristretta l'applicazione.

E delle nostre leggi penali ? Su questo proposito in verità non sappiamo se sia maggiore la inverecondia, o la stoltezza di taluno, che si è fatto ad asserire di essersi colle nostre leggi penali del 1819 peggiorato il Codice criminale francese del 1810.

Che fu mai questo Codice criminale francese? Non altro che l' accettazione pura e semplice della riprovata scuola di Bentham! Il Codice francese del 1810 è preso ad imprestito dagli utilitarii. Di fatti la teoria di Bentham fu più volte citata nei rapporti oficiali del Consiglio di Stato, e fu riassunta nella breve osservazione di Target. « C'est la nccessité de la peine, qui la

« rend legitime. La gravité des crimes se mesure, non pas tant « sur la perversité qu'ils annoncent, que sur les dangers qu'ils « entraînent » Locré T. XV. pag. 4. ediz. di Brusselles. Quindi, per usare la brillante espressione di Chaveau ed Hélié, la scala penale fu in quel Codice macchiata da una barbara esagerazione; cercando invano la coscienza pubblica una giusta proporzione tra le pene ed i reati. Nè vuolsi dimenticare che il progetto del Codice era concepito con uno spirito di maggiore dolcezza e moderazione, e che le tinte di asprezza e le ingiuste sproporzioni di pene furono opera del Consiglio di Stato; il quale, secondo la frase di Rémusat, si occupò meno di stabilire una repressione sufficiente per la sicurezza pubblica, che di compensare l'orrore del misfatto coll' orrore della punizione. (Globe del 10 settembre 1825).

Non deve quindi meravigliare che l' Augusta Dinastia Borbonica, dopo il riacquisto del reame di Napoli, abbia atteso appo noi ad una completa riforma del Codice penale, alla quale riforma fu proposta una Commissione di egregi magistrati, tra quali il chiarissimo Nicolini. Questa Commissione non partì dal falso principio utilitario riprovato dalla scienza, dalla ragione, dalla morale; ma conformandosi alle norme della giustizia assoluta ed universale, intese a stabilire la imputabilità non sul pericolo maggiore, o minore; ma sulla moralità intrinseca dell' azione commessa, e dello agente che vi ha dato opera; intese a commensurare le pene non sulla maggiore o minor utilità derivante dalla punizione, ma sulla proporzione della doppia moralità del reato commesso, e dell' autore di esso. Ciò faceva dire a Dupin, *Profession d'Avocat, Bibliothèque choisie des livres*

de droit, *tit.* 10, *art.* 16, § 2. « De'nostri Codici (francesi) quel-
« lo che nel regno delle Due Sicilie è stato soggetto a mag-
« giori cangiamenti è il Codice penale ; e tutte le modificazioni
« fattevi si veggono dettate da uno spirito costante di filan-
« tropia e di umanità. »

E non v' ha dubbio che, siccome la legislazione penale di uno stato, per quanto risguarda la serie de' reati, è la espressione del grado di civiltà in che esso si trova ; così la medesima legislazione penale, per quanto risguarda la sanzione, e la scala delle pene, è la manifestazione delle idee filosofiche, eque, o profondamente morali del legislatore.

A citare tra tanti miglioramenti arrecati nel Regno al Codice penale francese, basti portare lo sguardo alla graduazione della imputabilità, e della pena relativamente al tentativo, ed alla complicità ; graduazione che lo stesso Dupin encomia come immaginata con estrema saggezza. Ed è sorprendente che quello che il Pellegrino Rossi nel suo *Traité de droit pènal* scriveva nel 1829, che cioè le circostanze materiali, le quali aggravano la pena di un reato, non debbono nuocere che agli autori, ed a coloro tra' complici, i quali ne avessero avuto scienza nel momento dell' azione, già presso noi costituiva fin dal 1819 un precetto di Legge coll' art. 77; articolo che mancava nel Codice francese, essendovi soltanto un lampo di tale disposizione nel singolare rapporto dei ricettatori delle cose furtive!

Ma addentrandoci un poco più nel confronto tra il Codice penale del 1810 e le leggi penali napolitane del 1819, è agevole il rilevar la severità di quello, la umanità di queste. Cominciamo dalla natura delle pene.

Il Codice francese riconosceva le pene infamanti, la deportazione, i lavori forzati perpetui, il marchio, la confiscazione generale (specialmente ne' reati di Stato) la gogna. Quanto alla deportazione, il decennio, nel 23 aprile 1812, la rese anche più dura presso di noi, perchè volle si fosse espiata colla detenzione in un castello. Le condanne alla deportazione ed ai lavori forzati perpetui producevano la morte civile. A queste crudeltà riprovevoli han posto argine le leggi napolitane del 1819; le quali hanno abolita la morte civile, non hanno ritenuto la deportazione, hanno tolto il marchio e la gogna, ed hanno proclamato, che nessuna pena è infamante — Monumento non perituro di gloria alla Dinastia dei Borboni! Nè ciò si è ritenuto bastante; avvegnacchè a sempreppiù rattemperare l' asprezza del Codice penale abolito, un decreto degli 8 febbraio 1825 ha ridotto a 30 anni la pena dei lavori forzati perpetui, per effetto del Codice medesimo inflitti.

Passando ora al confronto del calcolo della imputabilità, si ravvisa nel Codice Francese che il tentativo di misfatto si considerava come il misfatto medesimo; i complici erano d' ordinario, e senza distinzione puniti con le stesse pene degli autori principali; per effetto della recidiva si poteva ascendere sino alla pena di morte; spessissimo poi era sanzionata la pena dell' estremo supplizio. Al contrario nella legge napolitana, a misura che la manifestazione degli atti esterni più o meno accosta lo agente a raggiungere il suo criminoso disegno, il tentativo cresce di forza e d' imputabilità; ma si tiene sempre al di sotto del reato consumato; i complici non sono riguardati come gli autori principali, che nel solo caso di avere data una cooperazione necessaria al reato, senza della quale non sarebbe questo avvenuto;

la recidiva non produce l' aumento della pena fino a quella di morte ; da ultimo si è ristretta a pochi e gravissimi casi la sanzione dello estremo supplizio, tanto che il Mittermaier non ha potuto astenersi dal dire, che nelle leggi penali del Regno delle Due Sicilie si riconosce, sul proposito della pena di morte, una restrizione degna di essere imitata.

Da questo rapido cenno delle parti principali della teorica del reato, e della teorica della pena in amondue i Codici si riconosce di leggieri,se le leggi del 1819 abbian peggiorato, come impudentemente si assume, ovvero abbian integralmente corretto gli eccessi di barbarie sanzionati dal Codice del 1810. Il migliore elogio delle leggi penali napolitane va tribuito dal fatto degli stessi Francesi, che cominciarono a conclamare contro la durezza del loro codice penale, e ne addomannarono la riforma, la quale avvenne nel 1832. Ma, secondo le parole del Dupin, non v' à miglioramento arrecato in Francia nel 1832 al sistema penale « che non fosse esistito in Napoli fin dal 1819, e sopra basi « ben più estese e più solide ». Quindi le leggi penali napolitane si son trovate in accordo co' nuovissimi princìpii di scienza proclamati da Rossi, e dalla Scuola tedesca; quindi in tutti i lavori di codificazione, compreso il Codice Sardo pubblicato a 26 ottobre 1839, si è procurato d' imitare le leggi napolitane.

Ma affinchè la insana calunnia onninamente si sperda, è mestieri esaminare le modificazioni, sulle quali è caduta la censura che taluno ha creduto fare nelle nostre leggi — Non si parla della creazione del reato di lesa Maestà Divina; avvegnacchè riserviamo ai soli avversarii la gloria di sconoscere la forza della Religion cattolica, e di facultarne il disprezzo. Solo

diciamo che nelle leggi del 1819 il reato contro la Religione, base questa precipua degli Stati, e del retto vivere civile, è considerato nell'unico rapporto dell'onta manifesta e pubblica arrecata al Culto cattolico, ed ai suoi Ministri. Qualunque altra interna empietà si è riservata al foro della coscienza.

Si dice, essersi fatto divieto ai giudici di ricercare la intenzione dell'accusato, come se reato potess'esservi senza volontà di delinquere. Tale proposizione è distrutta pienamente da un semplice sguardo che si gettasse sulle leggi, e sulla procedura penale del 1819. Di vero, nelle prime l'elemento della volontarietà, come punto di partenza della imputabilità, viene essenzialmente richiesto tanto nel rapporto specifico de' singoli reati, quanto nel rapporto della imputabilità in generale. E per fermo il capitolo 3.° del libro 1.° è consagrato alla determinazione delle regole circa la *volontà*, la *età*, e lo stato dell'imputato, e con le quali la legge esclude la reità senza il concorso della intelligenza e della volontà libera nell'agente. La sapientissima teorica delle scuse si rannoda benanche all'elemento della volontarietà, perciocchè si diminuisce la pena in proporzione della forza dei motivi che hanno influito sulla volontà, ed hanno provocato la delinquenza. Inoltre quando il fatto eccede nelle conseguenze la intenzione del delinquente, la legge ha consentita una diminuzione di pena. Da ultimo la procedura penale ha stabilito che la quistione del discernimento nell'agente dev'essere, a pena di nullità, proposta e risoluta. Così cade di piombo la bugiarda censura.

Il germe de' gradi di pubblico esempio, nella esecuzione delle condanne di morte, si rinviene nello stesso Codice penale

francese al proposito de' parricidii, non men che nelle legislazioni precedenti. D' altro canto i quattro gradi di pubblico esempio statuiti colla legge del 1819, senza punto aggravare la esecuzione della condanna di morte, servono a darvi maggiore solennità, e maggior esemplarità, affinchè più efficace e salutare alle masse potess' essere lo spettacolo di un estremo supplizio.

Si accenna essersi ristabilita la composizione del delitto, mercè la rinunzia della parte offesa. Ciò è falsissimo; avvegnacchè ne' misfatti il procedimento giudiziario procede *ex officio*, senza bisogno della istanza privata; ma ne' reati che attaccano l' onore delle famiglie, e ne' leggieri delitti, la filosofia reclamava subordinarsi la introduzione del giudizio alla domanda della parte offesa; nel qual caso è naturalissimo, giusta l' antica massima, che la desistenza dalla domanda, ossia la rinunzia alla istanza, debba produrre la interruzione del giudizio. Qual' è adunque il punto di rapporto tra questa rinunzia alla istanza colle antiche riprovate composizioni de' tempi barbari?

Nè altro merito ha la censura di essersi ristretti i casi di nullità del procedimento penale. In vero è stabilito dalla procedura penale, per regola generale, che tutte le violazioni sull' applicazione della legge, portano a nullità, e che sia caso di nullità quando il magistrato ometta o ricusi di deliberare sulle domande dello imputato tendenti ad esercitare i diritti di difesa concedutigli dalla legge.

Sembra dunque che un filosofo ed umanissimo Legislatore non potesse fare di più per assicurare la osservanza delle formole di rito, che sono la vera garentia della giustizia, e per attribuire e tutelare la maggior difesa possibile agli accusati.

Non accade poi tenersi parola della pena delle verghe irrogata ai soldati; dappoichè la disciplina della milizia richiedeva questo provvedimento speciale, consentito dalle altre più culte nazioni di Europa; nè del prolungamento del tempo del servizio militare; perciocchè, fa d'uopo confessarlo, non si arriva a comprendere con quanto fondamento di ragione si voglia tassare tale pena come troppo severa.

Certa cosa è però, che le leggi del Regno delle Due Sicilie, precisamente le penali, traspirano sensi di massima filosofia e di profonda umanità.

Il lavoro di codificazione in detto Reame è incessante, non mancandosi del continuo di produrre quelle modificazioni od interpretazioni, che la esperienza e la giurisprudenza consigliano e raccomandano. Quindi la serie de' decreti, e de' rescritti, su' quali benanco si è voluto portare la censura; serie che per un felicissimo pensiero dell' attual Sovrano già si è ordinata e raccolta da una Commissione all' uopo eletta. Il lavoro intorno alle leggi civili ha da un pezzo vista la luce, ed ora si sta pubblicando quello relativo alle altre parti del Codice, cominciando dalle leggi penali.

PARTE SECONDA

DEL FORO

Lo slancio dato dai governi di CARLO III. e FERDINANDO I. agli studii legislativi e giuridici non poteva non influire sulla elevazione del foro Napolitano, fin da quei tempi. Questo foro era stato in ogni epoca insigne, ed anche ne' più tristi tempi dei governi viceregnali era stato lume e decoro del regno. Senza dubbio vi era qualche curiale cavilloso, ignorante o disonesto, ma in qual paese fra l'immensa maggiorità degli Avvocati e Patrocinatori onorevoli non ve n' ha dei cattivi? Pure, anche a questo oggetto di speciale dettaglio non mancò di rivolgersi il Governo della Dinastia Borbonica ; ed a rendere purgato il nostro foro anche di quei pochi individui, che meno altamente sen-

tivano ed usavano di questa nobilissima fra le professioni, il Marchese Tanucci elaborava dispacci monumentali di civil sapienza, ed a regole e norme di censura e di disciplina sottoponeva i forensi. Così la Magistratura napolitana elevavasi sempre più nel lustro, e nella dignità. Chi ignora i celebri versi co'quali il Mazzocchi attestava la *fama tot ingeniis tot honoribus orta* del Sacro Regio Consiglio e ne dava a CARLO III. la lode meritata? Chi non sa l'apoftegma di que' sommi giureconsulti Europei, i quali avevano in altissimo pregio la sapienza de'nostri Magistrati, quando confessavano che l'autorità del S. R. Consiglio Napolitano imponeva loro? Vedemmo allora sorgere quella schiera di nostri giureconsulti, dei quali basterà ricordare i più sapienti: Nicola Vivenzio, Giacinto Troysi, Bernardo Navarra, Michelangelo Cianciulli, il Principe di Sirignano Caravita, e Davide Winspheare, e Parrilli, e Lauria, e Nicolini. Questa plejade luminosa del foro Napolitano, tranne il Caravita, non usciva dagli alti ranghi della nascita, o dalle ricchezze; eppure i più vecchi erano già pervenuti a' gradi superiori della magistratura, e della dignità, ed i più giovani stavano per ascendervi, prima che le rivoluzioni, e l' occupazione straniera sopraggiungessero. A chi dunque, se non alla munificente protezione, ed allo illuminato favore della Dinastia Borbonica attribuire la formazione di quelle capacità, e la loro elevazione?

Taluno ha parlato della magistratura del decennio, e la si è detta creata da quel governo.

Ma i magistrati del decennio furon forse stranieri, o napolitani? Il Conte Ricciardi, quell'uomo insigne di cui rispettiamo la capacità ed onoriamo la memoria, ci venne di Francia, o era

nostro e fra noi; e sotto quali governi si era formato ed era venuto in fama? Vivenzio che il decennio mantenne al posto di Presidente della Sommaria mutata in Corte dei Conti; Zurlo che il decennio fece Ministro; Winspheare fatto Procurator generale presso la Commessione feudale; Cianciulli, Martucci, e gli altri molti suoi colleghi furono creati, o non piuttosto rispettati dal decennio? Non neghiamo a Zurlo ed a Ricciardi l'onore di avere indotto un governo conquistatore e straniero a rispettare gli uomini formati ed ascesi ad alti posti sotto la Dinastia Borbonica. Ma quando, per glorificare un idolo caduto vuolsi far credere che quell' idolo avesse improvisato gli uomini che onorarono il nostro paese, ci dovrà esser lecito ripristinare il vero.

La Magistratura napolitana posteriore al decennio, e segnatamente l'attuale, è stata attaccata, da coloro che essendo pei loro fatti colpevoli ricaduti sotto l'applicazione delle leggi, han dovuto sperimentarne la fermezza. Essi l'han qualificata per stupida e triste. Seguiamoli nella loro dimostrazione.

Due sono gli argomenti principali che offrono a sostegno del loro dire.

Il primo consiste nel citare i nomi di quattro o cinque magistrati, su quali credono poter far cadere la censura.

Il secondo nel rilevare le accuse promosse contro il giudizio del 15 maggio; ma da chi? Da uomini di perduta fama, che sono fra' più gravati imputati nel giudizio medesimo.

Non seguiremo gli avversarii nelle loro utopie derivate unicamente dall'uggia che li alimenta ed informa; ma parlando della magistratura Napolitana esporremo solidi ragionari per trarne verso di essa stima ed encomio grandissimo.

Innanzi tutto le armi degli avversarii si spuntano al considerare quanto sia grave l'errore logico di coloro che vogliono argomentare dalle singole individualità ad una intera massa numerosa di funzionarii. Sia pure, per ipotesi, che tutte le censure fatte contro i pochi magistrati nominati dagli avversarii avessero un punto di consistenza ; assai strano sarebbe il volere da ciò solo pretessere una nota di biasimo e di riprovazione contro tutta la magistratura Napolitana. Certo che se si vada spigolando nelle biografie di tutti gli Stati di Europa non pochi nomi di magistrati si rileverebbero meritevoli di poca stima, senza che per essi tutto il Corpo giudiziario ne rimanesse macchiato. I vizii degli individui non possono addursi come elementi per infamare tutta una classe; lo è questo un predicato di soda ragione. Il quale cresce a dismisura di forza nel caso nostro, riflettendo chè que'pochi magistrati designati alla critica, sebbene per dottrina non si potessero commendare, non han però nello esercizio delle loro funzioni mancato di operosità e d'interezza.

Ma a chi vuol discorrere della Magistratura Napolitana, dovrebbe tornare a vaghezza di esaminar le fonti dalle quali rampollano i magistrati. Questi fonti sono principalmente le leggi organiche dell' ordine giudiziario dei 29 maggio 1817, ed il regolamento di disciplina per le autorità giudiziarie del 15 Novembre 1828, opere dei Borboni.

Si statuisce con essi, e si proclama la indipendenza assoluta dei magistrati ; si fa divieto finanche di corrispondere coi funzionarii di ordine diverso; si determina una età che garentisca lo sviluppo pieno della capacità ad assumere cotanto importanti funzioni, si prescrive la segregazione della magistratura

penale dalla civile, come mezzo di maggiore ponderazione nella decisione delle cause; si precetta che non possa cominciarsi la carriera della magistratura senza lo sperimento di un pubblico esame sulle più difficili materie di diritto pubblico, e di ogni branca di legislazione, comprese la Romana, la patria, e la Canonica; esperimento al quale non si dispensa che solo in considerazione di un merito trascendente contestato, ed universalmente riconosciuto.

Inoltre con le enunciate disposizioni organiche si è subordinata la magistratura ad una bene intesa vigilanza gerarchica, per guisa da tutelare lo esatto compimento dell' officio incumbente a ciascuno; sedente alla cima dell' ordine giudiziario la Corte Suprema di giustizia, chiamata, come l' antica Corte di Cassazione, a vegliare ed essere custode dell'esatta applicazione delle Leggi.

La istituzione dell' alunnato di giurisprudenza costituisce un'altra pruova dell'impegno del Governo Borbonico a migliorare la magistratura, perciocchè l'alunnato si è sperimentato essere il più ubertoso semenzaio di buoni magistrati. Il Regno ha applaudito a tale istituzione, ed i più alti posti dello Stato, dopo il merito di un lodevole servire, sonosi occupati e si occupano da coloro che esordirono con l'alunnato.

Ma che cosa è questo alunnato? È un corpo di giovani, i quali, dopo il prospero ed onorevole successo di un pubblico concorso sulle materie stesse, sulle quali versa lo esame per ascendere al posto di giudice, sono addetti ad acquistar la pratica della giureprudenza presso i pubblici ministeri, i quali sono facultati a fare un rapporto di raccomandazione agli alunni, che

avendo dato pruove d' idoneità meritassero d' esser prescelti a magistrati. E pure malgrado tante pruove di capacità la prima nomina che si dà agli alunni è quella di Giudici soprannumerarii, dovendo poi attendere un altro triennio, per essere destinati Giudici ordinarii di tribunal civile. Non fa meraviglia quindi il buon successo dell' alunnato quando si pondera agli svariati sperimenti che sono richiesti per procedere in una tale carriera. E pure si osa attaccar l'alunnato per più capi. L'uno perchè favorisca la ricchezza, dovendo gli alunni avere un mensuale assegnamento; quasi che tale assegnamento servisse a ben altro che ad assicurare i mezzi del sostentamento degli alunni finchè non arrivano alla percezione del soldo competente. L'altro capo di censura deriva dall'età degli alunni, quasi che potessero essi andar giudicando pria dell' età di venticinque anni, epoca assegnata per potersi assumere la magistratura.

Nè gli alunni si avvantaggiano sulla classe dei Giudici circondariali; perciocchè costoro a 25 anni, dato l'esame, entrano in officio, mentre gli Alunni subìto l' esperimento di idoneità non cominciano a sentenziare; ma invece arrivati alla mentovata età di venticinque anni, esordiscono un secondo tirocinio colla nomina a Giudici Soprannumerari.

Non è quindi da meravigliare che dopo il lodevole risultato del concorso, e dopo un doppio esercizio di pratica giudiziaria riescissero gli alunni esperti magistrati, come costantemente la sperienza ha mostrato. Coloro che attaccano l' alunnato hanno, se non altro, ignorato la essenza di questa istituzione, ed i risultati che se ne sono ottenuti.

Altro fonte di magistrati è la classe dei relatori presso la

Consulta di Stato. Non crediamo che il mal vezzo di tutto censurare voglia addentare colla calunnia anche questa istituzione di valenti giovani, che corrisponde a quella degli uditori presso il Consiglio di Stato in Francia.

In fine dal foro non si è mancato, nè si manca di prendere qualche intelligenza, e riversarla nel corpo della Magistratura; ond' è che da tante pure sorgenti attingendosi i magistrati non può non essere la Magistratura napolitana modello a quella degli altri Stati.

Alla evidenza dei fatti, ed alla coscienza universale, invano gli avversarii si travagliano ad opporre qualche da loro inventata storiella che non ha bricciola di verità. Per convincere della calunnia, sarebbe sufficiente il solo favoloso racconto a riguardo del fu Procurator Generale della Corte Suprema, il quale ha avuto fama interissima e meritata di giusto ed incorruttibile magistrato.

Re Francesco decretò nel 1828 il regolamento di disciplina per le autorità giudiziarie, il cui scopo è quello di assicurare la esatta impartizione della giustizia, e la indipendenza de'Giudici, affinchè essi non fuorviassero dal loro dovere, ch' è quello di profferire sentenza *prout religio suggerit*.

Le idee di Francesco passarono nel regnante FERDINANDO II, il quale montando il Trono de' suoi Augusti Antenati, non solo *non consigliò alcuna persecuzione* a qualunque classe dei suoi sudditi, ma in vece con ripetuti atti Sovrani ordinò non doversi più ricordare le associazioni illecite, e per quegl'individui non esservi ostacolo ad ascendere a pubblici ufizi. Che anzi rimise in servizio una moltitudine di militari, ed impiegati

4

civili, che per le passate vicende politiche erano stati messi da parte — Clemenza degna di un Tito!

Nei primi diciott'anni del suo Regno, ossia dal 1830 al 1848 ha tenuto per Ministro di Giustizia un Parisio, di cui gli stessi avversarii non possono dir male; – Giureconsulto dottissimo; — Uomo di stato probissimo; — Ministro fedele al suo Re. Sotto gli auspicii di un tal Ministro la magistratura ha progredito, senza riguardo alcuno ad opinioni politiche, tanto che nel 1848 fu trovato in alta carica un Saliceti, cima di sedicente repubblicano.

Ma meglio che tutti gli argomenti prodotti per sostenere la dignità della magistratura Napolitana, la calunnia si scovre da se medesima al riflettere, che mancando agli avversarii ogni altro punto di attacco si fanno essi a declamare contro i bassi impiegati di cancelleria, classe cui il Governo non manca di sovrintendere, e che in tutt'i conti non può menomamente influire sul destino delle cause.

Ciò per la Magistratura precedente al 15 maggio 1848. Di quella posteriore non accade parlare diversamente. Imperciocchè ben leggieri sono stati i mutamenti arrecati a questa distinta Corporazione; e se per attaccarne la dignità è piaciuto agli avversarii di citare quattro o cinque nomi di magistrati ch'essi credevano meritevoli di censura; noi sostenendo la causa del buon dritto possiamo invece citarne altri di magistrati solenni, ai quali tutti tributano unanimamente nel regno onore e rispetto per bella fama di incorrotta giustizia, di vita intemerata, e di dottrina eminente; ed altri ancora che, distinti non meno per virtù di mente e di cuore, sono onorati anche presso lo straniero

per opere scientifiche date alla luce — Nell' ordine giudiziario infatti, di cui qui particolarmente è discorso, chi non si inchina ai Commendatori Troja, Murena, Scorza, e Pionati già magistrati eminenti, ed ora non meno distinti nelle alte cariche ministeriali ai quali la scelta illuminata di Ferdinando II, li ha assunti? Chi non riverisce Falcone, Roberti (D. Santo), Ulloa, Niutta, Rocco (D. Nicola), ed altri moltissimi, che le brevi dimensioni di questo scritto non permettono ricordare? E se i primi regolatori della magistratura sono, per organico, il Presidente ed il Procurator Generale della Corte Suprema di Giustizia, qual' encomio grandissimo meriterà la magistratura Napolitana, per aver avuto alla sua cima, dopo il 15 maggio i chiarissimi, e dottissimi Agresti e Nicolini? Era l' uno Procurator Generale, e l'altro Presidente del mentovato Supremo Collegio: uomini che non tutti gli Stati hanno tenuto, ma che universalmente sono stati ammirati o desiderati, morti in esercizio delle loro alte cariche da breve tempo. Che dovrà dirsi d'un Governo, il quale sceglie le maggiori notabilità del paese per trapiantarle nella Magistratura?

Abbiamo parlato dell' ordine giudiziario, ma volgendoci anche al Contenzioso amministrativo quanti altri nomi di soggetti distinti non avremmo a citare? Il Commendator Bianchini, oggi meritissimo Direttore dei due Reali Ministeri dell' Interno e della Polizia, fu già Magistrato eminente della G. Corte de' Conti. E quell'alto Collegio rifulge ancora de' nomi di Troysi (Antonio) Presidente, Rocco (Giovanni) Procurator generale, del Duca di Ventignano, e di Roberti (Michele), Viscardi, Colella, Cosenza, Caracciolo, etc. Siffatto procedere del

Governo mostra il suo impegno di coltivare, e d'immegliare del continuo il Corpo giudiziario, anzi che di corromperlo e manometterlo, come piace agli avversarii di asserire.

Ma che pruova offrono essi a sostegno del loro assunto? Niente altro che la causa pei fatti del 15 maggio, fatti che sostengono essere avvenuti per opera del Governo stesso.

In altre trattazioni si è lucidamente dimostrata la nefandezza di tale calunnia. Ora per disperderla affatto giova riprodurre due soli argomenti.

Il primo che, se il Governo fu attaccato e poteva esser disfatto in quel giorno fatale, gli avvenimenti che si verificarono non potevano essere da lui prodotti, ma in vece da ribelli che aspiravano a maggiori larghezze.

Il secondo che il 15 maggio ha segnato un'epoca storica in tutta Europa, perchè consimili perturbazioni in ben altri Stati si manifestarono; laonde non furono i Governi, che s'intendeva di scrollare, ma fu l'accordo dei cospiratori che le originarono e produssero.

Da ultimo piace agli avversarii di far cenno delle cessazioni d'impiego per qualche magistrato, sostenendo che ciò sia derivato dal perchè non volle piegare ad influenza del Governo nelle cause politiche. Il Governo di Napoli ha adottato misure di rigore solo quando ha visto che talun magistrato abbia volontariamente fuorviato nella impartizione della giustizia, senza distinguere, se si trattasse di affare comune, o di affare politico. Ciò mostra il lodevole interesse del Governo a vigilare sulla condotta dei Magistrati.

Onore adunque alla gloriosa Dinastia de' Borboni, se una

sapiente legislazione, e se una illuminata solerte ed imparziale Magistratura, ed un foro distinto e degnamente encomiato formano base alla sempre crescente prosperità civile delle Due Sicilie—Onore e gratitudine eterna all'Augusto FERDINANDO II, felicemente regnante, per le cure incessanti colle quali mantiene e perfeziona ogni giorno la nostra legislazione, eleva semprepiù l' alta capacità e la dignità della nostra Magistratura, e rende sempre più elevato e ragguardevole il nostro foro. E quando le fazioni anarchiche, domate e perseguitate da per tutto, esalano in bassi mendacii l'astio ed il livore che le divorano, sappiano che le fedeli popolazioni delle Due Sicilie, sempre più si stringono alla Dinastìa de' Borboni, sempre più si raccolgono intorno al trono di quel FERDINANDO II, da cui ripetono ogni loro prosperità, e nel quale sempre più riconoscono la pietra angolare della loro felicità.